

Italia Startup Visa

la politica del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranieri

14 febbraio 2014

Ministero dello Sviluppo economico
Ministero degli Affari esteri

Sommario

Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato	3
Italia Startup Visa	6
Requisiti di ammissione	7
Procedura di valutazione	10
Adempimenti successivi	12
Flow Chart	Errore. Il segnalibro non è definito.

Contesto giuridico, nozione di startup innovativa e incubatore certificato

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” (DL 179/2012). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32) è dedicata alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle *startup innovative*, che per la prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana. A seguito dell’iter parlamentare, completato il 13 dicembre 2012, il testo del Decreto Legge è stato convertito, con modificazioni, nella **Legge 17 dicembre 2012 n.221**.

Per questa tipologia di impresa è stato predisposto un quadro di riferimento articolato e organico che ha introdotto corposi benefici in materie differenti, quali la disciplina fiscale, l’accesso al credito bancario e agli investimenti in capitale di rischio, il processo di internazionalizzazione d’impresa e la legislazione del lavoro ([scheda di sintesi](#)). Tali misure influiscono sull’intero ciclo di vita della startup – dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione – e pongono l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.

La normativa si riferisce esplicitamente alle **startup innovative** per mettere in evidenza che il target non corrisponde a qualsiasi nuova impresa, bensì è incentrato su quelle il cui business è manifestamente legato all’innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup innovativa deve configurarsi come una società di capitali non quotata in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere operativa da meno di quattro anni;
- b) avere la sede principale in Italia;
- c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato;
- d) non distribuire utili;
- e) avere come business esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica;
- f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- g) soddisfare *almeno uno* dei seguenti ulteriori criteri:
 - a. almeno il 15% delle proprie spese è in attività di Ricerca & Sviluppo (R&S);

- b. il team è composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale;
- c. è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE.

Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all'imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della startup, né di natura geografica all'interno del territorio nazionale.

Non meno importante per lo sviluppo di un robusto "ecosistema" dell'imprenditoria innovativa è il ruolo degli incubatori, cioè quelle aziende che ospitano e sostengono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma che non sono ancora pronte per essere finanziate massicciamente. Il Decreto Crescita Bis ha definito gli **incubatori certificati** come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Per ottenere tale riconoscimento tali strutture devono essere in possesso di alcuni requisiti qualificanti (definiti dal [Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico](#)) che includono la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, nonché l'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. L'incubatore certificato deve disporre anche di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a startup innovative.

Come evidenziato nella scheda di sintesi precedentemente citata, gli incubatori certificati possono beneficiare di alcuni delle agevolazioni attribuite alle startup innovative.

Il sito internet delle **sezioni speciali del Registro delle Imprese** dedicate a [startup innovative](#) ed [incubatori certificati](#) permette un monitoraggio continuo dell'impatto della normativa.

La politica a sostegno delle startup mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad **attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero**. La policy **Italia Startup Visa** intende contribuire al raggiungimento di quest'ultima finalità.

Sono le caratteristiche di sistema (macroeconomiche, burocratiche, fiscali) a determinare la reputazione di un Paese sulla scena globale dell'impresitoria innovativa: le semplificazioni amministrative, l'inedito regolamento sull'equity crowdfunding e gli alleggerimenti della tassazione sugli investimenti in venture capital, solo per citare alcune delle misure introdotte dallo "Startup Act", muovono proprio nella direzione di rendere l'Italia un luogo più ospitale per le aziende innovative, nazionali e non. L'efficacia di questi provvedimenti sarà moltiplicata attraverso la creazione di procedure burocratiche agili e snelle miranti alla concessione di visti per lavoro autonomo ai talenti stranieri interessati ad avviare una startup innovativa nel nostro Paese.

Italia Startup Visa

Riprendendo la [misura 44](#) del piano [Destinazione Italia](#), la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane, **Italia Startup Visa** si fonda sulla considerazione che i visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all'ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli imprenditori innovativi.

Accogliendo queste riflessioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la "*Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. [Decreto Flussi 2013/2014](#)) ha introdotto una nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo, cioè i "*cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa*" (art. 3).

Le linee guida illustrate alle pagine seguenti danno concreta attuazione a quanto previsto dal Decreto Flussi, disciplinando il meccanismo di funzionamento della concessione dei visti per motivi di lavoro autonomo per tale categoria di richiedenti.

Requisiti di ammissione

Nozione di richiedente: possono chiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo per la costituzione di imprese startup innovative i soggetti che si impegnano, entro un anno dalla concessione del visto, a diventare soci di capitali e a ricoprire cariche sociali (Presidente, Amministratore, membro del Consiglio), di un'impresa startup innovativa, come definita all'art. 25, comma 2, della Legge 221/2012.

Documentazione richiesta: per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la seguente documentazione:

1. il **Nulla osta** concesso dal Comitato tecnico "Italia Startup Visa":

Presso il Ministero dello Sviluppo economico viene istituito il Comitato tecnico "Italia Startup Visa" cui è assegnato il compito di valutare i progetti di startup innovative provenienti dall'estero. Ai fini della valutazione, i richiedenti saranno chiamati a compilare un modulo (scaricabile dal sito italiastartupvisa.gov.it) elaborato dallo stesso Comitato, fornendo i propri curriculum accademici e professionali oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, mercato di riferimento. Saranno altresì chiamati a fornire la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 3. L'

Nel caso in cui i richiedenti intendano diventare soci di capitali e ricoprire cariche sociali (Presidente, Amministratore, membro del Consiglio) di una startup innovativa già costituita da terzi, saranno chiamati a fornire il proprio curriculum accademico e professionale, oltre a una visura camerale che certifichi l'iscrizione della startup innovativa alla sezione speciale del Registro delle Imprese e una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della stessa con cui si manifesta la volontà di accogliere il richiedente nella compagine sociale.

Il nulla osta del Comitato tecnico sostituisce quanto di norma viene richiesto per la concessione di visti per lavoro autonomo, procedura che in via ordinaria coinvolge le Camere di commercio.

Il nulla osta del Comitato tecnico deve essere rilasciato al richiedente in via telematica, con copia inviata contestualmente ai referenti del programma “Italia Startup Visa” individuati dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero degli Interni.

2. Nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato (come definito all’art. 25, comma 5, della Legge 221/2012) ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa e la suddetta disponibilità venga attestata attraverso una **dichiarazione firmata dall’incubatore certificato**, tale dichiarazione sostituisce il nulla osta del Comitato tecnico.

Assegnando agli incubatori certificati un ruolo determinante nella procedura di selezione, si cerca di condensare intorno ad un numero ben definito di hub di atterraggio di sicuro affidamento la funzione di attrazione dei talenti esteri.

L’elenco completo e costantemente aggiornato degli incubatori certificati è consultabile sul sito della sezione speciale del Registro delle imprese (<http://startup.registroimprese.it/>).

3. La documentazione attestante la **disponibilità di risorse finanziarie**, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro.

Tali risorse – da provare, come detto, anche nella richiesta inoltrata al Comitato tecnico “Italia Startup Visa” - possono comprendere finanziamenti concessi da fondi di venture capital o altri investitori, fondi propri dell’investitore, finanziamenti ottenuti tramite i portali per la raccolta di capitali di cui agli articoli 50-quinquies e 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (portali di equity crowdfunding), altri finanziamenti rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani o stranieri, o una combinazione delle predette categorie.

La documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista deve consistere in una o più lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati e/o lettere di conferma del finanziamento da parte di fondi di venture capital, altri investitori e/o portali di equity crowdfunding.

Completa la documentazione una dichiarazione del richiedente con la quale lo stesso si impegna a utilizzare i fondi raccolti per la costituzione e il funzionamento della startup innovativa.

4. **Nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente** per il luogo in cui si vuole avviare l'attività.

Al fine dell'ottenimento del nulla osta provvisorio della Questura, il richiedente deve presentare il nulla osta del Comitato tecnico oppure la dichiarazione firmata dall'incubatore certificato.

5. Dimostrazione di disporre di **idonea sistemazione alloggiativa**, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 445 del 2000 (anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi).

Una volta acquisita tale documentazione, potrà essere emesso un **visto di lavoro autonomo per startup** della durata di **un anno**, a valere sulle quote previste all'art. 3 del Decreto Flussi 2013/2014 sugli ingressi per lavoro autonomo, o successivi.

Per una singola startup innovativa possono beneficiare di un visto fino a un massimo di *tre* individui, salvo che, per circostanze particolari legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico non rilevi di dover elevare tale soglia.

Procedura di valutazione

Presso il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto direttoriale è istituito il Comitato tecnico “Italia Startup Visa”, con il compito di compiere una valutazione oggettiva, di merito, dei progetti di startup innovativa provenienti da richiedenti esteri.

Il Comitato tecnico, composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all’ecosistema startup, include i seguenti membri:

- Il Presidente della commissione venture capital dell’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI);
- il Presidente dell’Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI);
- il Presidente dell’Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio/Italian Business Angel Network (IBAN);
- il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL);
- il Presidente dell’Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE);
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato ha il compito di concedere il nulla osta, sulla base della valutazione tecnica di una scheda-modello che contiene le principali informazioni inerenti il soggetto richiedente (curriculum vitae) e il progetto imprenditoriale (business plan).

La disponibilità documentata di incubatori certificati ad ospitare ed assistere la startup innovativa di futura costituzione costituisce un’alternativa alla valutazione di merito effettuata dal Comitato.

Il modello informatico di richiesta del nulla osta del Comitato, così come, in alternativa, il format con il quale l’incubatore certificato dichiarare di voler ospitare la futura startup innovativa, sono resi disponibili nell’apposito sito internet approntato dal Ministero dello Sviluppo economico: www.italiastartupvisa.it.

I modelli di richiesta del nulla osta e di dichiarazione dall'incubatore certificato saranno altresì resi disponibili sui siti internet istituzionali del Ministero degli Affari esteri e del Ministero dello Sviluppo economico.

Adempimenti successivi

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il destinatario del visto per startup dovrà fare richiesta formale di permesso di soggiorno, che avrà la stessa durata del visto.

La disciplina per il ricongiungimento familiare applicabile è quella ordinaria.

Trascorsi dodici mesi dalla concessione del permesso di soggiorno, esso può essere rinnovato, previa consegna da parte del richiedente alla Questura competente per territorio di:

- atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, della Legge 221/2012, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, della Legge 221/2012;
- dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite.

In caso di mancata consegna di tale documentazione, il permesso non potrà essere confermato.

La perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, della Legge 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno.